

Rilasciato il 08/01/2025

Reg. al N° 413/2024/CDU

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®



## CITTA' DI ALCAMO

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

DIREZIONE 1 – Pianificazione e Governo del Territorio, Ambiente e Sviluppo Locale

AREA 1 – Pianificazione Urbanistica e Territoriale

### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

#### IL DIRIGENTE

**Vista** la domanda presentata in data 27/12/2024, al protocollo generale del Comune di Alcamo assunta al n. 118335, dalla sig.ra LA COLLA Vitalba, nata a Alcamo il 04/03/1975;

**Vista** la dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del certificato da €16,00 numero seriale 01230023146552 del 12/12/2024;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

**Visto** l'art. 30 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 e s.m.i.;

**Visto** il Piano Regolatore Generale, Prescrizioni Esecutive, Regolamento Edilizio, approvati con D.A. n. 404/DRU del 04/07/2001 notificati in data 12/07/01 prot. 42469 pubblicati nella G.U.R.S. n° 43 del 31/08/2001;

**Vista** la circolare del 6/7/1994, n° 2 D.R.U.;

**Visto** il Piano di Utilizzo della Pre-Riserva Naturale Orientata Bosco Alcamo approvata con D. Dir. n°20 del 17/01/2003; A far data del 17/01/2013 ai sensi della Legge 1150/1942 art. 17 e della Legge Regionale 71/78 art. 2 e s.m.i., il Piano di Utilizzo della Pre-Riserva Naturale Orientata Bosco Alcamo diventa inefficace.

**Visto** il Decreto 21 dicembre 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Designazione di 118 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana. DDG n. 347/2010;

**Visto** il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

**Visto** il D.A. n.6683 del 29 dicembre 2016, con il quale si dispone l'adozione, ai sensi degli articoli 139 e ss. e del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii. e degli articoli 24, secondo comma, e 10, terzo comma, del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, del Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani, e D.A. n. 2694 del 15/6/2017 Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani e successivo D.A. 062/GAB del 12/06/2019 modifica normativa al Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 2 e 3;

**Vista** la Legge Regionale n. 19/2020 del 13/08/2020 e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. n. 230 del 04/06/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 36 del 01/08/2007 di approvazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Area territoriale tra il bacino del Fiume Jato e il bacino del Fiume S. Bartolomeo (044), del bacino idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e dell'Area territoriale tra il bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto (046) in cui ricade il Comune di Alcamo;

**Visto** il D.P. n. 117/Serv. 5°/S.G. del 16/04/2014, pubblicato nella G.U.R.S. n. 32 del 08/08/2014 di approvazione del 3° Aggiornamento "Parziale" del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Area territoriale tra il bacino del Fiume Jato e il bacino del Fiume S. Bartolomeo (044), del bacino idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e dell'Area territoriale tra il bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto (046) in cui ricade il Comune di Alcamo;

**Visto** il D. S. G. n. 29 del 18/02/2021 di Approvazione dell'aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 19/03/2021 e successivo D. S. G. n. 62

del 31/03/2021 di errata corrige pubblicato nella G.U.R.S. n. 16 del 26/03/2021;

**Visto** il D.S.G. n. 320 del 13/10/2022 di Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per gli aspetti idraulici del Comune di Alcamo (TP) ricadente nel Bacino Idrografico del F. San Bartolomeo (045) e nell'Area territoriale tra i Bacini del F. Jato e del F. San Bartolomeo (044).

**Visto** il D.S.G. n. 809 del 17/10/2023 Approvazione aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per gli aspetti geomorfologici del Comune di Alcamo (TP) ricadente nell'Area territoriale tra il Bacino del F. Jato e il Bacino del F. San Bartolomeo (044), e nel Bacino Idrografico del F. San Bartolomeo (045). pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 10/11/2023;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 287 del 06/12/2021 avente per oggetto: Istituzione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 21 novembre 2000, del "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" (Catasto Incendi) e identificazione delle particelle catastali interessate da eventi incendiari, occorsi negli anni tra il 2007 e il 2020 nel territorio comunale di Alcamo;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 15/02/2022 avente per oggetto: Deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 06/12/2021 relativa al "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco". Presa d'atto della mancata presentazione delle osservazioni ed approvazione definitiva dell'elenco delle particelle catastali interessate da eventi incendiari;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 231 del 03/11/2022 avente per oggetto: "Aggiornamento del Catasto Incendi occorsi nell'anno 2021 nel territorio comunale di Alcamo";

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 11/05/2023 avente per oggetto: "Aggiornamento del Catasto Incendi occorsi nell'anno 2022 nel territorio comunale di Alcamo";

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 06/07/2023 avente per oggetto: Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 11/05/2022 relativa all'"Aggiornamento del Catasto incendi occorsi nell'anno 2022 nel territorio comunale di Alcamo". Presa d'atto della mancata presentazione delle osservazioni ed approvazione definitiva dell'elenco delle particelle catastali interessate da eventi incendiari;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 11/06/2024 avente per oggetto: "Aggiornamento del Catasto Incendi occorsi nell'anno 2023 nel territorio comunale di Alcamo";

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 17/07/2024 avente per oggetto: Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 11/06/2024 relativa all'"Aggiornamento del Catasto incendi occorsi nell'anno 2023 nel territorio comunale di Alcamo". Presa d'atto della mancata presentazione delle osservazioni ed approvazione definitiva dell'elenco delle particelle catastali interessate da eventi incendiari;

## CERTIFICA

che secondo il vigente Piano Regolatore Generale, i seguenti immobili riportati in Catasto Terreni di questo territorio comunale ricadono in:

Foglio	Part.	Denominazione	Descrizione	Copertura
17	273	Vincoli PRG	Limite dei 150 m dai corsi d'acqua (L. 431/85)	in parte
17	273	PRG	E5 - Zona agricola di tutela dei margini dei valloni	in parte
17	273	PRG	E4 - Zona di tutela dei valloni	in parte
17	273	PRG	E1 - Zona agricola produttiva	in parte
17	273	Regimi Normativi PP	PL 19 1 19a	in toto
17	645	Vincoli PRG	Limite dei 150 m dai corsi d'acqua (L. 431/85)	in toto
17	645	PRG	E5 - Zona agricola di tutela dei margini dei valloni	in parte
17	645	PRG	E1 - Zona agricola produttiva	in parte
17	645	Regimi Normativi PP	PL 19 1 19a	in toto
17	1243	Vincoli PRG	Limite dei 150 m dai corsi d'acqua (L. 431/85)	in parte
17	1243	PRG	E1 - Zona agricola produttiva	in parte
17	1243	PRG	E5 - Zona agricola di tutela dei margini dei valloni	in parte
17	1243	Regimi Normativi PP	PL 19 1 19a	in parte

I vincoli espropriativi di P.R.G. sono scaduti il 30.06.2008;

Le predette zone sono disciplinate dagli articoli delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale che si riportano allegate al solo fine di facilitarne la lettura.  
Sono fatti salve disposizioni diverse alle norme invocate derivanti da applicazioni normative sovraordinate al P.R.G. e fatta salva la tolleranza cartografica.

Le suddette particelle ricadono nel **Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani**, nelle Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nelle **Aree con livello di tutela 1** art. 20 delle N.d.A. per le cui norme di attuazione e previsione si rimanda al suddetto Piano.

Inoltre si ricorda che ai sensi dell'art.143, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., a far data di adozione del suddetto piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art.134 del medesimo decreto legislativo, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel Piano stesso.

-Il presente certificato non ha alcuna rilevanza in ordine alla edificabilità di fatto delle aree interessate;

-Il presente Certificato di Destinazione Urbanistica viene rilasciato con riferimento alla destinazione urbanistica dell'area nulla rilevando in ordine alla presenza e regolarità di eventuali fabbricati ivi insistenti;

-I presenti dati sono stati estratti dal sistema informativo territoriale S.I.T.R. del Comune di Alcamo;

-Il presente certificato, ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011 non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi;

-Il presente Certificato è valido, ai sensi dell'art.30 comma 3, 2° periodo del DPR n.380 del 06.06.2001, per la durata di anni Uno dalla data di rilascio, sempreché non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

-Si applicano, per quanto compatibili, le norme della Legge Regionale n. 19/2020 del 13/08/2020.

Si rilascia il presente certificato per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Il Tecnico SIT

Geom. Giovanni Battista De Blasi

Il Dirigente

Delega prot. n. 1246 del 08/01/2025

Arch. Andrea Salvaggio

Firmato digitalmente

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

## ALLEGATO A – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



### ART.22

#### Tutela delle aree di interesse ambientale

Nelle more della formazione del Piano Paesistico Regionale, che potrà disporre ulteriori e specifiche modalità di tutela, il PRG recepisce i vincoli di cui alla L. 8 agosto 1985 n.431 per la tutela della costa, dei fiumi e dei torrenti, e dei boschi. Nelle aree ricadenti all'interno dei perimetri individuati le attività di trasformazione del territorio sono sottoposte ad apposita autorizzazione (nulla-osta) da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.

Le zone della fascia costiera entro i 150 metri lineari dalla linea di costa vengono tutelate con il vincolo di in edificabilità assoluta ai sensi dell'art.15 della L.R.78/'76.

Le zone entro i 200 metri lineari circostanti ai boschi e alle fasce boscate sono sottoposte al vincolo paesaggistico di cui alla L. 29 giugno 1939 n.1497.

Il PRG inoltre recepisce i vincoli e le prescrizioni relative alla Riserva Naturale Orientata di "Bosco d'Alcamo" sul Monte Bonifato e dalla relativa area di protezione (pre-riserva) di cui al D.A. 29 giugno 1984 di istituzione e al D. 30 maggio 1987 di approvazione del Regolamento d'uso.

Al fine di riequilibrare i rapporti con l'ambiente urbanizzato il PRG dispone ulteriori e specifiche norme di tutela del territorio nel Titolo III - Capo VI "Sistema agricolo- ambientale".

Entro i 500 metri lineari dalla linea di costa si applicano le limitazioni di densità fondiaria di cui alla L.R.78/'76.

Nell'ambito delle aree incluse nel perimetro di vincolo idrogeologico valgono le norme di cui al R.D.3267/'23 e dal relativo Regolamento.



### ART.57

#### E1 zona agricola produttiva



La zona E1 riguarda le aree del territorio comunale interessate dalle attività agricole e/o connesse all'agricoltura.

Le destinazioni consentite sono le seguenti:

- 1)costruzioni a servizio dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, ricoveri per animali, ecc.;
- 2)costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici o dirette ad utilizzare risorse naturali;
- 3)allevamenti di animali non a servizio del fondo agricolo ma costituenti attività produttiva autonoma, fiere bestiame;
- 4)attività di agriturismo e di turismo rurale, secondo quanto disposto dal successivo art.80, e piccole strutture sportive all'aperto con relativi servizi.

Le previsioni del PRG si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti. Gli interventi consentiti sono i seguenti:

- a)manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. 71/'78 nel rispetto della volumetria esistente;
- b)ampliamento, sopra elevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali di cui al punto1) devono rispettare i seguenti parametri:

-indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 metri cubi/metro quadro;

- altezza massima degli edifici: metri 7,50 e non più di due elevazioni fuori terra;

- distanza minima dei confini: metri 10,00;

- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 2 della L.R. 71/'78 e successive modifiche ed integrazioni sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. 40/'95 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.

Le costruzioni destinate allo svolgimento delle attività indicate ai punti 1) e 2) devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: 1/10 della superficie fondiaria;



- altezza massima: metri 6.00 in unica elevazione fuori terra ad esclusione di impianti e volumi tecnici speciali;
- distacchi minimi tra fabbricati: metri 2,00;

- distacchi minimi dai confini: metri 15,00;

- distacchi minimi dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n.495.

Per gli allevamenti di animali di cui al punto 3), a seconda del genere di animali allevati si applicano i seguenti parametri:

per allevamento di bovini, equini e ovini:

- superficie minima di intervento: 5.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri cubi/metro quadro;
- altezza massima: metri 6,00 in unica elevazione fuori terra ad esclusione di impianti e volumi tecnici speciali;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;

per allevamenti di suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia ed eventuali altre specie diverse dalle precedenti:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,05 metri cubi/metro quadro;
- altezza massima: metri 6,00 in unica elevazione fuori terra ad esclusione di impianti e volumi tecnici speciali;
- distanza minima dai confini: metri 30,00;

Per gli edifici di cui ai punti 2) e 3) non sono consentiti scarichi in fognature o corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Sanitario in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue.

In zona agricolo – produttiva è consentita la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto quali piscine, campi da gioco, fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadri. A servizio di tali attività è consentita la costruzione di piccoli edifici di servizio quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi. La costruzione di tali fabbricati è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadri 30,00;
- altezza massima: metri 3,50;
- distanza minima dai confini: metri 10,00.

Possono essere realizzate aree di sosta opportunamente attrezzate per lo svago ed il tempo libero.

#### **ART.60**

##### **E4 zona di tutela dei valloni**

La zona E4 comprende le aree di incisione dei valloni caratterizzate da un particolare ecosistema di pregio naturalistico.

Costituiscono specifico oggetto di tutela la morfologia del suolo, i corsi d'acqua, la vegetazione e l'habitat naturale.

Non è consentita l'attività edificatoria e non sono ammessi interventi relativi a costruzione di viabilità non pedonale, di reti tecnologiche, di trasformazione del suolo e qualunque prelievo di materiali inerti che possa alterare l'assetto idrogeologico e vegetale, ivi compresi i lavori di regimazione delle acque o di alterazione dei corsi d'acqua.

Sono consentiti il mantenimento delle colture agricole e la realizzazione di sentieri pedonali con tecniche di ingegneria naturalistica.

Per i fabbricati esistenti sono ammessi soltanto interventi edilizi diretti per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **ART.61**

##### **E5 zona di tutela dei margini dei valloni**

La zona E5 comprende aree agricole che costituiscono un "filtro" rispetto ai valloni oggetto di specifica tutela ai sensi del precedente Art. 60 al fine di non provocare o accentuare fenomeni di instabilità dei versanti.

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle agricole produttive di cui al precedente art.57 con le seguenti limitazioni:

- non è ammessa la realizzazione di impianti di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e impianti agricolo – produttivi e zootecnici che prevedano la costruzione di strutture che modificano in maniera significativa

- il paesaggio (quali, ad esempio, silos, stalle, serre, tunnel, fungaie, ecc.);
- non sono ammesse le attività di trasformazione del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi, ivi compresi lavori di sbancamento e riempimento;
  - non sono ammesse opere di sbancamento per la posa delle fondazioni di nuove costruzioni e di riempimento per altezze superiori a metri 1,50;
  - non sono consentiti scarichi sui corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Sanitario in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue.

Le previsioni del PRG si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti. Gli interventi consentiti sono i seguenti:

a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. 71/'78 nel rispetto della volumetria esistente;

b) ampliamento, sopra elevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali devono rispettare i seguenti parametri:

- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 metri cubi/metro quadro;
- altezza massima degli edifici: metri 3,50 in unica elevazione fuori terra;
- distanza minima dei confini: metri 10,00;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00;
- rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 2 della L.R. 71/'78 e successive modifiche ed integrazioni sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. 40/'95 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.

